

PERSONA E MERCATO



Rivista periodica on-line

www.personaemercato.it

Anno 2026 – Numero 2

ISSN 2239-8570

Persona e Mercato è una rivista fondata da Giuseppe Vettori.

Direzione: Giuseppe Vettori

Comitato di direzione: Fabio Addis; Giuseppina Capaldo; Ernesto Capobianco; Paolo Cappellini; Gabriele Carapezza Figlia; Raffaele Caterina; Giovanni De Cristofaro; Giovanni Di Rosa; Pasquale Femia; Michele Graziadei; Stefan Grundmann; Francesco Macario; Marisaria Maugeri; Enrico Minervini; Nicola Lucifero; Roberta Montinaro; Emanuela Navarretta; Salvatore Orlando; Giovanni Passagnoli; Antonio Punzi; Maddalena Rabitti; Nicola Rizzo; Bernardo Sordi; Irene Stolzi; Antonio Rizzi; Maria Carmela Venuti; Andrea Zoppini.

Comitato scientifico dei Garanti: Pasquale Stanzone (Presidente); Vittoria Barsotti; Giovanni Cazzetta; Pietro Costa; Ginevra Cerrina Feroni; Massimo Confortini; Massimo Franzoni; Carlo Granelli; Giuseppe Grisi; Giuseppe Morbidelli; Eva Rook Basile; Andrea Simoncini; Vincenzo Varano, Alessio Zaccaria; Hans W. Micklitz; Pietro Sirena; Fabio Padovini; Massimo Zaccheo.

Comitato dei revisori: Giorgio Afferni; Mariagrazia Alabrese; Antonio Albanese; Arianna Alpini; Franco Angeloni; José Luis Argudo Periz; Maria Annunziata Astone; Federico Azzarri; Luca Ballerini; Angelo Barba; Vincenzo Barba; Luca Barchiesi; Andrea Barengi; Ettore Battelli; Francesca Bertelli; Emanuele Bilotti; Lucia Bozzi; Andrea Bucelli; Ilaria Amelia Caggiano; Valentina Calderai; Mario Pio Calogero; Marco Francesco Campagna; Simona Caporusso; Valeria Caredda; Roberto Carleo; Sonia Carmignani; Achille Antonio Carrabba; Roberto Caso; Guillermo Cerdeira Bravo de Mansilla; Bianca Checchini; Maddalena Cinque; Maria Antonia Ciocia, Claudio Colombo; Nicola Corbo; Alessandra Cordiano; Camilla Crea; Fabrizio Criscuolo; Vincenzo Cuffaro; Alessandro D'Adda; Valeria De Lorenzi; Francesco Delfini; Matteo Della Casa; Stefano Deplano; Alessandra Di Lauro; Francesca Di Lella; Mirko Faccioli; Rocco Favale; Alessia Fachechi; Marco Farina; Lourdes Fernandez Del Moral Dominguez; Edoardo Ferrante; Federico Ferro-Luzzi; Nicoletta Ferrucci; Arianna Finessi; Giancarlo Filanti; Maurizio Flick; Massimo Foglia; Luigi Follieri; Giampaolo Frezza; Arianna Fusaro; Francesco Gambino; Bianca Gardelli Tedeschi; Rosaria Giampetraglia; Stefania Giova; Cecilia Gomez Salvago Sanchez; Guido Alfio Grasso; Mauro Grondona; Freddy Andrés Hung Gil; Paola Iamiceli; Claudia Irti; Antonello Iuliani; Angela La Spina; Eva Leccese; Raffaele Lenzi; Joelle Long; Francesco Longobucco; Emanuele Lucchini Guastalla; Daniele Maffei; Anna Malomo; Francesca Manolita; Manuela Mantovani; Pierluigi Mazzamuto; Marisa Meli; Raffaella Messinetti; Francesco Mezzanotte; Andrea Mora; Arnaldo Morace Pinelli; Paolo Morozzo della Rocca; Raimondo Motroni; Gaetano Edoardo Napoli; Luca Nivarra; Ivan Libero Nocera; Luigi Nonne; Riccardo Omodei Salé; Andrea Orestano; Mauro Orlandi; Mauro Paladini; Massimo Palazzo; Antonio Palmieri; Rosanna Pane; Paolo Papanti Pellettier; Tereza Partot; Teresa Pasquino; Francesco Paolo Patti; Enza Pellecchia; Tommaso Pellegrini; Mauro Pennasilico; Leonardo Pérez Gallardo; Valerio Pescatore; Mariassunta Piccinni; Carlo Pilia; Fabrizio Piraino; Federico Pistelli; Benedetto Ponti; Sabrina Praduroux; Massimo Proto; Roberto Pucella; Vincenzo Putorti; Andrea Renda; Francesco Rende; Giorgio Resta; Francesco Ricci; Vincenzo Ricciuto; Maria Carlotta Rizzuto; Umberto Roma; Lucia Ruggeri; Antonio Saccoccio; Roberto Saija; Ugo Salanitro; Gabriele Salvi; Giovanna Savorani; Martin Schmidt-Kessel; Anna Scotti; Tommaso Oberdan Scozzafava; Roberto Senigaglia; Anna Maria Siniscalchi; Guido Smorto; Umberto Stefani; Giovanni Stella; Chiara Tenella Sillani; Giulia Terlizzi; Mauro Tescaro; Shaira Thobani; Sara Tommasi; Stefano Troiano; Emanuele Tuccari; Alberto Venturelli; Vincenzo Verdicchio; Pietro Virgadamo; Sandra Winkler.

Responsabili della Redazione: Daniele Imbruglia e Mario Mauro

Comitato editoriale e redazionale: Antonio Gorgoni (coordinatore); Michele Ciancimino; Vincenza Conte; Pietro Coppini; Federico Della Negra; Edoardo Messina; Chiara Sartoris; Giulia Torre.

E-mail: info@personaemercato.it **Web:** www.personaemercato.it

Persona e Mercato è testata registrata in data 9/10/2000 al n. 4995 dell'elenco della stampa periodica curato dal Tribunale di Firenze.

ISSN 2239-8570

Tutti i diritti di riproduzione sono riservati, comprese le rappresentazioni grafiche ed iconografiche. Ogni riproduzione, anche parziale e qualunque sia il formato e il supporto, è vietata, tranne per uso privato senza alcuno scopo commerciale. Sono consentite, inoltre, le citazioni a titolo di cronaca, studio, critica o recensione. In ogni caso, l'integrità dei documenti riprodotti dovrà essere rispettata e la riproduzione, anche parziale, dovrà essere accompagnata dall'indicazione della fonte.

Tutti i contributi sono stati oggetto di valutazione positiva e anonima da parte di un membro del Comitato dei revisori, ad eccezione dell'Osservatorio a cura dell'OGID, esonerato ai sensi dell'art. 9, V co., del Regolamento per la classificazione delle riviste nelle aree non bibliometriche, approvato con Delibera del Consiglio Direttivo n. 42 del 20.02.2019.

Saggi

Giustizia contrattuale. Le diverse visioni, di Giuseppe Vettori	p. 375
“Ambiente, clima e sostenibilità”: riflessioni introduttive, di Antonio Iannarelli	p. 387
Mercati digitali, intelligenza artificiale e tutele contrattuali del consumatore, di Paola Iamiceli	p. 451
L’“emancipazione digitale” del minore e l’uso inconsapevole dell’AI: l’efficacia del quadro normativo e gli effetti sulla validità del contratto, di Arianna Alpini	p. 483

Commenti

Alcune riflessioni sui rapporti tra innovazione tecnologica e comparazione nel settore agroalimentare, di Matteo Ferrari	p. 517
Saving the harvest: legal frameworks to tackle global food loss and waste, di Francesco Planchenstainer	p. 535
Dipendenze digitali e conformazione del mercato. Addictive design, economia dell’attenzione e governo del rischio, di Michele Ciancimino	p. 559
Note critiche ai nuovi arresti in tema di interpretazione e meritevolezza del contratto di SWAP, di Elisabetta Errigo	p. 585
Autonomous vehicles and the duty of damage compensation: how liability regulations may influence self-driving cars development, di Federico Gasparinetti	p. 615
La riproduzione di beni culturali digitalizzati: criticità giuridiche nel contesto italiano, di Laura Di Nicola	p. 677
Azione di riduzione e onere della prova. Nota a Cassazione civile, Sezione II, ordinanza, 23 luglio 2025, n. 20954, di Luigia Romano	p. 703

Osservatorio

Diritto e nuove tecnologie. Rubrica di aggiornamento dell’OGID*	p. 719
---	--------

2026/2(2)ES

Approvato il Digital Omnibus sulla IA: regolamento (UE) 2026/1744 dell'8.7.2026 che modifica i regolamenti (UE) 2024/1689, (UE) 2018/1139 e (UE) 2023/1230 per quanto riguarda la semplificazione dell'attuazione di regole armonizzate sull'intelligenza artificiale (Omnibus digitale sull'IA)

In esito a procedura legislativa ordinaria avviata su impulso della Commissione europea (la **Commissione**) con la proposta di regolamento COM(2025)836, cd. *Digital Omnibus on AI* (su cui v. in questa Rubrica il contributo n. 6 nel numero 4/2025 in *PeM* 2025, p. 1036 e il contributo n. 1 nel numero 1/2026 in *PeM* 2026, p. 272), il Parlamento europeo e il Consiglio dell'Unione europea hanno adottato l'8 luglio 2026 il **regolamento (UE) 2026/1744** che modifica i regolamenti (UE) 2024/1689 (**AI Act** o **AIA**), (UE) 2018/1139 (in materia di aviazione civile) e (UE) 2023/1230 (**regolamento macchine**) per quanto riguarda la semplificazione dell'attuazione di regole armonizzate sull'intelligenza artificiale (Omnibus digitale sull'IA), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'UE il 24 luglio 2026 (il **Regolamento**).

La riforma dell'AI Act (sull'AI Act v. in questa Rubrica il contributo n. 2 del numero [2/2024](#) [2024/2(2)SO], in *PeM* 2024, p. 650) apportata dal Regolamento (la **Riforma dell'AI Act** o la **Riforma**) si inserisce in un più ampio processo di novellazione del diritto digitale dell'Unione, al dichiarato fine di apportarvi una razionalizzazione per rendere più sostenibile l'applicazione degli obblighi gravanti sugli operatori economici attivi nel settore dell'economia digitale, senza compromettere un adeguato livello di tutela dei diritti fondamentali.

Le modifiche all'AI Act sono contenute nell'art. 1 del Regolamento, che consta di 43 punti.

Riportiamo di seguito le principali modifiche, seguendo l'ordine della numerazione degli articoli dell'AI Act modificati dal Regolamento.

L'art. 1, punto 1) del Regolamento ha modificato l'**art. 1(2)(g) AIA**, estendendo le misure di sostegno già previste per le piccole e medie imprese (**PMI** o **SME**: acronimo inglese da Small Medium Enterprises), come definite all'articolo 2 dell'allegato della raccomandazione 2003/361/CE, anche alle piccole imprese a media capitalizzazione (**SMC**: acronimo inglese da Small Mid-Cap Companies), come definite al punto 2 dell'allegato della raccomandazione (UE) 2025/1099, comprese le start-up. In particolare, alle SMC vengono estese le agevolazioni regolatorie già previste per le PMI in materia di documentazione tecnica e di predisposizione di un sistema di gestione della qualità proporzionato alle dimensioni dell'impresa.

L'art. 1 punto 2) lett. a) e c) del Regolamento modificano l'art. 2 AIA, apportando **importanti modifiche all'applicazione degli obblighi previsti dagli artt. 9-15 e 17-25 AIA**, che costituiscono il cuore dell'AI Act.

Le modifiche riguardano l'applicazione di tali obblighi ai sistemi di IA ad alto rischio destinati a essere incorporati come componenti di sicurezza in un

prodotto, ovvero costituenti essi stessi un prodotto o disciplinati dalla normativa armonizzata dell'Unione in qualità di componenti di sicurezza o prodotti *stand-alone*.

Per comprendere tali modifiche bisogna ricordare l'assetto previsto dall'AI Act prima della Riforma relativamente ai sistemi di IA ad alto rischio (**sistemi ad alto rischio**) la cui definizione è affidata alle disposizioni dell'art. 6 AIA che individuano due categorie di sistemi ad alto rischio attraverso il riferimento agli allegati I e III del medesimo regolamento. Segnatamente: nel paragrafo 1 dell'art. 6 AIA, viene delineata una prima categoria di sistemi ad alto rischio attraverso il riferimento all'allegato I dell'AIA contenente 20 normative di armonizzazione dell'Unione; mentre l'altra categoria di sistemi ad alto rischio è individuabile attraverso le norme dei successivi paragrafi 2 e 3, tramite l'allegato III dell'AIA, contenente un elenco di 8 settori di impiego dei sistemi di IA.

La Riforma ha toccato entrambe le categorie di sistemi ad alto rischio.

Quanto ai sistemi individuabili attraverso il riferimento all'allegato I dell'AI Act (normative di armonizzazione), già prima della Riforma era previsto un diverso trattamento venendo in rilievo a tal fine la distinzione tra le 12 fonti contenute nella sezione A di tale allegato, recante l'«elenco della normative di armonizzazione dell'Unione in base al nuovo quadro legislativo» e le 8 fonti contenute nella sezione B, recante l'«elenco di altre normative di armonizzazione dell'Unione». In particolare, l'art. 2(2) AIA già sottraeva i sistemi relativi a prodotti disciplinati dalla normativa elencata nella sezione B al regime applicabile alla generalità dei sistemi ad alto rischio, disponendo che a tali sistemi si applica unicamente la norma definitoria dell'art. 6(1), l'art. 57 (in materia di spazi di sperimentazione normativa) e gli artt. 102-109 AIA. Questi ultimi articoli dispongono che gli essenziali requisiti *ex-ante* per i sistemi di IA di alto rischio previsti nella Sezione 2 del Capo III AIA (artt. 8-15 AIA) debbano essere presi in considerazione quando si adotteranno normative attuative o delegate della medesima legislazione, e dunque prevedono una sorta di applicazione indiretta o programmatica delle norme che fissano tali requisiti attraverso la previsione di un futuro adeguamento normativo.

La Riforma è intervenuta su molti punti.

Innanzitutto, il Regolamento ha **“spostato” il regolamento macchine nella sezione B dell'allegato I dell'AI Act** assoggettandolo al regime dedicato ai sistemi relativi ai prodotti disciplinati dalle normative elencate in tale sezione, sopra richiamato: art. 1, punto 41) del Regolamento. La *ratio* di questo primo intervento si trova dichiarata nel cons. 42 del Regolamento, dove si legge che l'applicazione del reg. macchine e dell'AI Act «potrebbe portare a sovrapposizioni», e si soggiunge: «[d]ata la natura specifica delle macchine e del settore delle macchine, e al fine di rispondere alla necessità di semplificare il quadro normativo per le macchine basate sull'IA, è opportuno passare a un approccio settoriale spostando il regolamento (UE) 2023/1230 [reg. macchine] dalla sezione A alla sezione B dell'allegato I del regolamento (UE) 2024/1689 [AI Act]».

In secondo luogo, è stato **modificato l'art. 2(2) AIA** come segue «Ai sistemi di IA classificati come ad alto rischio ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1,

relativo a prodotti disciplinati dalla normativa di armonizzazione dell'Unione elencata nell'allegato I, sezione B, si applicano unicamente l'articolo 6, paragrafo 1, l'articolo 60 bis e gli articoli da 102 a 112. Gli articoli 57, 58 e 59 si applicano solo nella misura in cui i requisiti per i sistemi di IA ad alto rischio a norma del presente regolamento siano stati integrati in tale normativa di armonizzazione dell'Unione». Il **nuovo art. 60 bis AIA** ivi richiamato - introdotto dall'art. 1, punto 25) del Regolamento - contiene una nuova disciplina *ad hoc* per la prova di tali sistemi in condizioni reali al di fuori degli spazi di sperimentazione normativa per l'IA.

La terza modifica è molto importante. Essa riguarda, come anticipato, **l'applicazione degli obblighi previsti dagli artt. 9-15 e 17-25 AIA** ai sistemi di IA ad alto rischio di cui all'art. 6(1) AIA. Per i motivi sopra esposti, la Riforma investe pertanto sia i sistemi ad alto rischio identificabili attraverso l'elenco di cui alla sezione A dell'allegato I AIA – ai quali quelle norme si applicano direttamente - quanto i sistemi ad alto rischio identificabili attraverso l'elenco di cui alla sezione B del medesimo allegato, cui quelle norme non si applicano direttamente ma possono indirettamente condizionarne il trattamento a cagione del meccanismo di adeguamento sopra ricordato.

Il Regolamento ha introdotto un **nuovo paragrafo 13 dell'art. 2 AIA** nel quale si stabilisce che **la Commissione possa prevedere limitazioni all'applicazione degli obblighi previsti dagli artt. 9-15 e 17-25 dell'AI Act**. Il Regolamento non ha meglio individuato le tipologie di limitazioni né ha specificato di quali obblighi si tratti, ma ha richiesto alla Commissione di **adottare entro il 2 agosto 2027 atti delegati per individuare i sistemi di IA interessati, gli obblighi suscettibili di limitazione e l'estensione di tali deroghe**. In ogni caso, il nuovo paragrafo 13 dell'art. 2 AIA prevede che ogni siffatta limitazione sia condizionata alla circostanza che la normativa di armonizzazione applicabile garantisca un livello di tutela della salute, della sicurezza e dei diritti fondamentali dei consumatori equivalente o superiore e che non determini una riduzione dello *standard* complessivo di protezione.

In materia di **alfabetizzazione all'IA**, il Regolamento - art. 1, punto 5) – ha modificato **l'art. 4 AIA**. Ai fornitori e ai *deployer* di sistemi di IA è richiesto di adottare misure adeguate affinché dipendenti e collaboratori acquisiscano competenze e conoscenze in materia di IA, senza tuttavia prescrivere il conseguimento di uno specifico livello di formazione. La Commissione europea e gli Stati membri sono tenuti a sostenere gli operatori nell'adempimento di tali obblighi, anche mediante la pubblicazione di casi pratici. Il Consiglio per l'IA europeo dovrà inoltre adottare raccomandazioni, tenendo conto dei quadri europei delle competenze, al fine di supportare la Commissione e gli Stati membri nella promozione dell'alfabetizzazione all'IA e nella definizione di obiettivi comuni.

Di particolare rilievo è l'introduzione del nuovo art. 4 bis dell'AI Act - in sostituzione del paragrafo 5 dell'art. 10 AIA - che estende i casi di applicazione della base giuridica per il trattamento di categorie particolari di dati personali ex art. 9(1) regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) per lo sviluppo e il funzionamento di sistemi di IA, come riflesso coerentemente nel nuovo testo dell'art. 2(7) AIA.

Il primo paragrafo del nuovo art. 4 bis AIA innanzitutto ammette un simile trattamento – in continuità con quanto già previsto dalla disposizione dell'abrogato paragrafo 5 dell'art. 10 AIA - per consentire ai **fornitori di sistemi di IA ad alto rischio** di trattare «eccezionalmente» categorie particolari di dati personali quando ciò sia «strettamente necessario» per assicurare la rimozione di *bias* dai *dataset* di addestramento e/o funzionamento dei sistemi: «nella misura strettamente necessaria a garantire il rilevamento e la correzione delle distorsioni in relazione ai sistemi di IA ad alto rischio in conformità dell'articolo 10, paragrafo 2, lettere f) e g)». Tale facoltà è subordinata a una serie di condizioni, previste nel paragrafo 1 dell'art. 4 bis, tra cui l'impossibilità di conseguire il medesimo risultato mediante dati anonimi o sintetici, l'adozione di adeguate misure tecniche di protezione e di limitazione del riutilizzo dei dati, comprese la pseudonimizzazione e le misure di sicurezza, l'assenza di comunicazione o accesso ai dati da parte di terzi e la puntuale motivazione della stretta necessità del trattamento nel registro del titolare.

In aggiunta a ciò, e questa è la novità sostanziale introdotta dalla Riforma, i **fornitori e deployer di sistemi e modelli di IA non ad alto rischio («altri sistemi e modelli di IA»)** nonché i **deployer dei sistemi di IA ad alto rischio**, possono eccezionalmente trattare categorie particolari di dati personali qualora ciò sia strettamente necessario per individuare ed eliminare *bias* («distorsioni») suscettibili di incidere sulla salute, sulla sicurezza o sui diritti fondamentali delle persone ovvero di determinare esiti discriminatori ai sensi del diritto dell'Unione, «specie laddove gli output di dati influenzano gli input per operazioni future», purché siano rispettate tutte le citate garanzie previste dal paragrafo 1. Il paragrafo 2 dell'art. 4 bis AIA specifica che **le disposizioni del medesimo paragrafo 2 non introducono alcun obbligo di effettuare tali trattamenti**. La specificazione è limitata alla previsione del secondo paragrafo (trattamenti da parte di fornitori e deployer relativi a sistemi non ad alto rischio, trattamenti dei deployer relativi a sistemi ad alto rischio) e non anche alla previsione del primo paragrafo, posto che per quest'ultima, come chiarito dal **cons. 9 del Regolamento** il relativo trattamento ha una base giuridica legata all'obbligo dei fornitori di sistemi ad alto rischio di stabilire pratiche relative al rilevamento, alla prevenzione e alla correzione delle distorsioni suscettibili di incidere sulla salute e sulla sicurezza delle persone, di avere un impatto negativo sui diritti fondamentali o di comportare discriminazioni vietate dal diritto dell'Unione.

Il Regolamento modifica altresì il Capo II dell'AI Act introducendo attraverso le **nuove lettere b bis) e b ter) del paragrafo 1 dell'art. 5 AIA, nuovi divieti di immissione sul mercato, messa in servizio e uso di sistemi di IA destinati alla creazione di materiale pedopornografico ovvero di immagini sessualmente esplicite riferite a una persona identificabile senza il suo consenso libero, specifico, informato ed esplicito**, rafforzando così le tutele poste a presidio della dignità umana (art. 1, punto 7) del Regolamento).

Il **nuovo paragrafo 1 bis dell'art. 5 AIA** circoscrive tali divieti, mentre il **nuovo paragrafo 1 ter dell'art. 5 AIA** specifica il concetto di manipolazione di cui alla lettera b bis) dell'art. 5(1) AIA.

Il Regolamento introduce altresì alcuni **nuovi paragrafi dell'art. 6 AIA** ai fini della qualificazione dei sistemi di IA come componenti di sicurezza dei prodotti e ai fini della disposizione di cui all'art. 6(1)(b) AIA. Si tratta, rispettivamente dei **nuovi paragrafi 1 bis, 1 ter e 1 quater dell'art. 6 AIA**. Un'importante modifica riguarda i sistemi di IA che ai sensi dell'**art. 6(4) AIA** sono **considerati non ad alto rischio dal fornitore** e per i quali ai sensi di quell'articolo il fornitore documenta la relativa valutazione, mettendola a disposizione delle autorità nazionali competenti su richiesta, ed è tenuto all'obbligo di registrazione ai sensi dell'art. 49(2) AIA, dovendo fornire in sede di registrazione e poi tenere aggiornate alcune informazioni elencate nella **sezione B dell'allegato VIII dell'AIA**. La Riforma non ha modificato né l'art. 6(4) AIA né l'art. 49(2) AIA ma **ha espunto dall'elenco delle informazioni** di cui alla sezione B dell'allegato VIII dell'AI Act quelle di cui ai punti 7 e 9 del medesimo allegato, ossia il breve riassunto dei **motivi posti alla base della valutazione del fornitore** per i quali questi considera non a rischio il sistema di IA (in particolare, in applicazione dell'art. 6(3) AIA), e l'indicazione degli **Stati membri** nei quali il sistema di IA è stato immesso sul mercato, messo in servizio o messo a disposizione. La *ratio* di questo intervento è dichiarata nel **cons. 22** del Regolamento.

Relativamente alla procedura di notifica di cui all'**art. 30 AIA** e all'attività e agli adempimenti degli organismi di valutazione della conformità ivi previsti, ed in particolare per consentire di specificare l'ambito di applicazione della designazione degli organismi di valutazione, il Regolamento ha introdotto un **nuovo allegato all'AI Act, l'allegato XIV** intitolato «Elenco dei codici, delle categorie e dei corrispondenti tipi di sistemi di IA ai fini della procedura di notifica di cui all'articolo 30, che specifica l'ambito di applicazione della designazione degli organismi notificati». La *ratio* dell'introduzione dell'allegato XIV è dichiarata estensivamente nel **cons. 43 del Regolamento**, dove si trova una spiegazione dei diversi tipi di «**codici AIP**» per i sistemi di IA disciplinati dalla normativa sui prodotti di cui all'allegato I all'AI Act, «**codici AIB**» per i sistemi di IA biometrici di cui al primo punto dell'allegato III all'AI Act, e «**codici AIH**» riguardano i tipi e le tecnologie alla base dei sistemi di IA e sono definiti come «**codici orizzontali**» per i sistemi di IA perché possono essere utilizzati in combinazione con i codici AIP e AIB, questi ultimi qualificati, per questa funzione operativa, come «**codici verticali**».

Con riferimento alle autorità di notifica e al coordinamento con la normativa europea sulla sicurezza dei prodotti, viene introdotta una procedura semplificata in base alla quale gli Stati membri devono garantire che gli organismi di valutazione della conformità che richiedano la designazione sia ai sensi dell'AI Act sia della legislazione armonizzata dell'Unione di cui alla sezione A dell'Allegato I possano avvalersi di **un'unica domanda** e di **un solo procedimento di valutazione**: modifiche agli **artt. 28, 29 e 30 AIA**.

Al paragrafo 2 dell'art. 40 AIA, in materia di **norme armonizzate e prodotti della normazione**, viene aggiunta la seguente disposizione: «Conformemente al regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio [sulla normazione europea] e senza indebito ritardo, la Commissione chiede alle organizzazioni europee di normazione di elaborare

prodotti della normazione, comprese, se del caso, norme armonizzate, al fine di agevolare la conformità congiunta e la presunzione di conformità ai requisiti o agli obblighi di cui al capo III, sezioni 2 e 3, del presente regolamento e ai requisiti e agli obblighi pertinenti stabiliti nella normativa di armonizzazione dell'Unione elencata nell'allegato I del presente regolamento».

Si tratta di una **soluzione** che va nella direzione della ricerca di norme tecniche affidanti, ma **meno drastica di quella originariamente prevista dalla Commissione**, che proponeva di condizionare l'applicazione del capo III dell'AI Act alla disponibilità di standard (norme armonizzate) o altri strumenti a sostegno della conformità al medesimo capo III e ad una decisione della Commissione che confermasse tale disponibilità. La Riforma prevede invece una posizione più chiara: le date di applicazione non sono più legate alle norme armonizzate o ad altre misure di sostegno della conformità al capo III, ma avranno decorrenze fisse dal 2 dicembre 2027 per i sistemi *stand alone* classificati ad alto rischio ai sensi dell'art. 6(2) e dell'allegato III AIA, e a partire dal 2 agosto 2028 per i sistemi di IA classificati ad alto rischio ai sensi dell'art. 6(1) AIA relativi a prodotti assoggettati alle discipline di cui all'allegato I dell'AI Act.

L'art. 1, punto 18) del Regolamento chiarisce il coordinamento tra l'AI Act e il regolamento (UE) 2024/2847 (**regolamento sulla ciberresilienza**) quanto ai requisiti di cibersecurity, disponendo, attraverso l'aggiunta di un paragrafo all'**art. 42 AIA** che, qualora i sistemi ad alto rischio rientrino nell'ambito di applicazione del regolamento sulla ciberresilienza e siano soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 12(1) di tale regolamento, tali sistemi sono considerati conformi ai requisiti di cibersecurity di cui all'articolo 15 AIA.

Viene inoltre chiarito il **coordinamento con la procedura di valutazione della conformità prevista dall'art. 43 AIA**, stabilendo che, qualora un sistema di IA ad alto rischio rientri nella legislazione armonizzata dell'Unione oppure sia classificato ad alto rischio sia ai sensi dell'Allegato I sia dell'Allegato III, la valutazione debba essere svolta tenendo conto delle pertinenti norme di armonizzazione e delle relative procedure.

Nella materia dei c.d. obblighi di trasparenza ai sensi dell'**art. 50 AIA**, la Riforma ha sottratto alla Commissione il compito di approvare con atti di esecuzione **i codici di buone pratiche**, , rimanendo in capo ad essa un ruolo promozionale e di incoraggiamento, e prevedendosi un potere di intervento ex post esercitabile eventualmente nel caso in cui la Commissione, dietro parere dell'ufficio per l'IA ritenga i Codici non adeguati. La modifica investe l'**art. 50(7) AIA** ed è spiegata nel **cons. 41 del Regolamento**.

Sono inoltre introdotte modifiche alla disciplina degli spazi di sperimentazione normativa per l'IA (**sandbox regolatorie o sandbox**) di cui all'**art. 57 AIA** dell'AI Act, precisando che ciascuno Stato membro è tenuto a istituire **almeno una sandbox nazionale, operativa entro il 2 agosto 2027**, tramite le proprie autorità competenti o congiuntamente ad altri Stati membri. La disposizione novellata attribuisce altresì al Garante europeo della protezione dei dati (**EDPS**) il potere di istituire una sandbox destinata alle istituzioni e agli organismi dell'Unione e conferisce all'ufficio per l'IA ex art.



64 AIA (**AI Office**) la facoltà di creare una sandbox regolatoria a livello europeo per i sistemi di IA rientranti nella propria competenza esclusiva, imponendo contestualmente agli Stati membri di rafforzare la cooperazione transfrontaliera tra le rispettive sandbox.

Con il già citato nuovo **art. 60 bis AIA**, a supporto dell'innovazione, viene estesa la possibilità di sperimentare, anche al di fuori delle sandbox regolatorie, i sistemi di IA ad alto rischio disciplinati dalla sezione B dell'allegato I all'AI Act, al fine di verificarne la conformità agli obblighi previsti dagli artt. 8-15 dell'AI Act.

Il monitoraggio post-commercializzazione sui sistemi di IA continua a fondarsi su un apposito piano. A tal fine, nel novellato **art. 72(3) AIA** è previsto che entro il 2 settembre 2027 la Commissione europea dovrà adottare orientamenti corredati anche da un modello standard (template), destinati a supportare gli operatori economici nell'adempimento dei relativi obblighi.

Il Regolamento, inoltre, con la modifica, fin dal titolo, dell'**art. 75 AIA**, interviene anche sull'architettura istituzionale dell'enforcement, **rafforzando le competenze dell'AI Office in materia di vigilanza su specifiche categorie di sistemi di IA, tra cui quelli basati su modelli di IA per finalità generali realizzati dal medesimo fornitore del sistema** - salvo alcune esclusioni ivi previste- nonché **sui sistemi di IA integrati in piattaforme online molto grandi (VLOPs) e in motori di ricerca di dimensioni molto grandi (VLOSEs)** ai sensi del regolamento (UE) 2022/2065 (**Digital Services Act**): **nuovo art. 75(1) AIA**. La *ratio* dell'attribuzione alla Commissione, attraverso l'AI Office, di questo nuovo potere di vigilanza sui sistemi di IA integrati in VLOPs e VLOSEs è estensivamente dichiarata nel **cons. 32 del Regolamento**.

Il **nuovo art. 75(1 bis) AIA**, prevede che, in deroga all'art. 73 dell'AI Act, i fornitori dei sistemi di IA ad alto rischio sottoposti alla vigilanza dell'AI Office sono tenuti a notificare direttamente a quest'ultimo ogni incidente grave. Numerose nuove disposizioni disciplinano inoltre il **coordinamento tra l'AI Office e le autorità nazionali competenti**, imponendo obblighi di scambio di informazioni e di reciproca assistenza nello svolgimento delle attività ispettive e nell'attuazione delle misure correttive e sanzionatorie previste dall'AI Act e dal **regolamento (UE) 2019/1020 (regolamento sulla vigilanza del mercato e sulla conformità dei prodotti)**.

I nuovi articoli seguenti - **nuovi articoli 75 bis (Poteri di controllo ed esecuzione dell'ufficio per l'IA), 75 ter (Impegni), 75 quater (Non conformità, sanzioni pecuniarie e penalità di mora), 75 quinquies (Garanzie e ulteriori precisazioni)** - rafforzano le competenze dell'AI Office nell'ambito delle attività di valutazione della conformità dei sistemi di IA ad alto rischio soggetti alla propria vigilanza prima dell'immissione sul mercato. La riforma introduce una disciplina dettagliata dei poteri sanzionatori dell'AI Office, prevede le relative procedure e garanzie, richiamando in larga misura il modello previsto dal reg. (UE) 2019/1020 in materia di vigilanza del mercato. Nell'esercizio delle proprie funzioni, l'AI Office dispone delle prerogative riconosciute alle autorità di vigilanza del mercato dall'AI Act e dagli artt. 14(4) e 16(3) del reg. (UE) 2019/1020. Esso può, in particolare, esercitare poteri informativi, ispettivi, di accesso e di

indagine, avvalersi di esperti indipendenti, revisori esterni o personale tecnico delle autorità nazionali e ordinare agli operatori economici di consentire l'accesso ai sistemi di IA, fornirne spiegazioni e conservare dati e documenti ritenuti necessari ai fini della verifica del rispetto dell'AI Act. Il nuovo art. 75 quinquies richiama l'art. 18 del reg. (UE) 2019/1020 e riconosce agli operatori diverse **garanzie procedurali nel procedimento sanzionatorio**, quali il diritto di difesa, l'accesso agli atti istruttori, la pubblicazione dei provvedimenti e gli eventuali oscuramenti necessari a tutela della riservatezza. Il nuovo art. 75 ter AIA introduce infine l'istituto degli **impegni vincolanti**, attribuendo efficacia cogente agli impegni assunti dagli operatori e qualificandone espressamente come sanzionabile l'eventuale violazione.

Al fine di assicurare un'applicazione armonizzata dell'AI Act e del diritto dell'Unione, il **nuovo art. 77 AIA** impone alle autorità di vigilanza del mercato di mettere tempestivamente a disposizione delle autorità competenti per la tutela dei diritti fondamentali i documenti e le informazioni relativi ai sistemi di IA oggetto di indagine, nel rispetto delle rispettive competenze e dell'indipendenza istituzionale. Le due autorità sono pertanto chiamate a cooperare strettamente e a prestarsi reciproca assistenza.

All'**art. 111 AIA** è introdotto un **periodo transitorio** che consente ai fornitori di integrare retroattivamente nei propri sistemi di IA generativa le soluzioni tecniche necessarie affinché i contenuti prodotti risultino leggibili dalle macchine e identificabili come generati o manipolati artificialmente. Tali obblighi diverranno pienamente applicabili **dal 2 dicembre 2026**.

Infine, il Regolamento, pur lasciando immodificata la **data generale di applicazione dell'AI Act**, già prevista nell'art. 113, secondo comma - **2 agosto 2026** - e la data di applicazione delle "vecchie norme" dei capi I e II AIA - **2 febbraio 2025** -, modifica parzialmente il terzo comma del medesimo articolo ridefinendo il **calendario dell'entrata in vigore di alcune disposizioni dell'AI Act**:

- dal **2 dicembre 2026** troveranno applicazione le norme concernenti i nuovi divieti dell'art. 5 AIA (paragrafo 1, primo comma, lettere b bis e b ter, e paragrafi 1 bis e 1 ter);
- dal **2 dicembre 2027** per quanto riguarda i sistemi di IA classificati come ad alto rischio ai sensi dell'articolo 6(2) e dell'allegato III dell'AI Act
- dal **2 agosto 2028** per quanto riguarda i sistemi di IA classificati come ad alto rischio ai sensi dell'articolo 6(1) e dell'allegato I dell'AI Act
- dal **27 luglio 2026** gli articoli da 102 a 110 AIA.

ELISABETTA STRINGHI

[Reg. \(UE\) 2026/1744](#)

2026/2(3)FZ

Lo schema di d.lgs. n. 421 di adeguamento della normativa italiana all'AI Act approvato il 9.6.2026 in materia di poteri delle autorità nazionali e



